

**Regolamento
per concessione in uso delle
palestre
e dei locali scolastici
comunali**

COMUNE DI MUGNANO DI NAPOLI
Regolamento per la concessione in uso delle palestre e locali scolastici
Comunali

Art. 1

OGGETTO E FINALITA'

Oggetto del seguente regolamento è la concessione in uso delle palestre e dei locali scolastici del Comune di Mugnano di Napoli e delle attrezzature in essi esistenti che sono parte integrante del Patrimonio dell'Amministrazione Comunale. I locali sono destinati prevalentemente ad uso scolastico, ma, al di fuori degli orari del servizio scolastico, possono essere concessi esclusivamente ad organizzazioni e/o associazioni per attività non aventi fini di lucro. Alla data di adozione del presente regolamento le palestre ed i locali scolastici di proprietà dell'amministrazione comunale sono quelli annessi ai seguenti plessi scolastici:

- Scuola Media "L. Cirino"
- Scuola Media " F. Illuminato"
- Scuola Elementare 1° Circolo
- Scuola Elementare 2° Circolo

La concessione in uso dei locali dovrà garantire il rispetto di tutte le regole stabilite dal presente regolamento.

Art. 2

SOGGETTI

A norma del D.P.R. 275/99 sull'autonomia scolastica, nonché del D.P.R. 567/99, i locali scolastici debbono soddisfare prioritariamente le esigenze della scuola, connesse ad attività ed iniziative didattiche rientranti nel piano dell'offerta formativa e programmate in autonomia o in rete con altre scuole. Fatte salve le dette priorità, le scuole, in quanto comunità interagenti con la realtà sociale in cui operano, possono mettere a disposizione i propri locali e le proprie attrezzature per le attività che ne esaltino, anche al di fuori dell'orario scolastico, la funzione di centro di promozione culturale, sociale, di partecipazione democratica e di formazione e orientamento didattico e professionale.

L'Amministrazione Comunale ed i Consigli di Circolo e di Istituto hanno il compito di promuovere, coordinare e disciplinare tutte le attività sportive e culturali che si svolgono nei locali e nelle palestre e di adottare i provvedimenti necessari per la loro utilizzazione, nell'ambito delle vigenti disposizioni di Legge e degli orientamenti definiti dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con i Dirigenti Scolastici.

Art. 3

I locali e le palestre scolastiche comunali sono concessi in uso, all'inizio di ogni anno scolastico e previo assenso formale dei Consigli di Circolo o d'Istituto, nel rispetto dei requisiti richiesti dalla legge, ad associazioni sportive (formalmente affiliate a Federazioni Sportive o a Enti di Promozione Sportiva), ovvero ad associazioni culturali, che programmino iniziative di potenziamento delle attività motorie, fisiche e sportive, finalizzate, particolarmente, alla educazione permanente e/o alla prevenzione e recupero dei fenomeni di disagio, dei fenomeni di emarginazione e di devianze giovanili ed adolescenziali e alla prevenzione e correzione delle alterazioni morfo-funzionali.

Il formale assenso dei Consigli di Circolo o d'Istituto, trasmesso al Comune prima dell'inizio dell'anno scolastico, dovrà indicare:
i locali, le strutture, le infrastrutture e le attrezzature da dare in concessione d'uso;
le ore e i giorni di utilizzazione;
la specifica riserva che la concessione in uso può essere temporaneamente sospesa per esigenze Istituzionali della Scuola;
modalità e onere per vigilanza, custodia e pulizie dei locali dati in concessione d'uso.

Art. 4

TEMPI E MODALITA' DELLA CONCESSIONE

Le richieste che prevedono l'uso continuativo e prolungato delle palestre e dei locali scolastici comunali, dovranno essere presentate, alle singole scuole, entro il 30 marzo dell'anno scolastico precedente a quello a cui si riferisce la richiesta. Le Scuole (Consiglio di Circolo o d'Istituto), entro il 30 maggio successivo, dovranno provvedere ad inoltrare ai competenti Enti Locali, le richieste per le quali è stato espresso assenso.

Ogni utilizzazione straordinaria dei locali e delle palestre scolastiche comunali non contenuta nella programmazione annuale, può essere autorizzata, dal competente organo comunale, alle condizioni tutte previste nel seguente regolamento.

Art. 5

L'Ente dopo aver acquisito il formale assenso del Consiglio di Circolo o d'Istituto, con provvedimento del competente Dirigente concede l'uso dei locali. Il formale atto di concessione in uso dei locali dovrà essere sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell'Organizzazione concessionaria e inviato alla Scuola interessata e dovrà specificamente indicare:

- Federazioni Sportive di appartenenza;
- Assenza dello scopo di lucro;
- Locali, strutture, infrastrutture e attrezzature da dare in concessione d'uso;
- Data di inizio e termine della concessione in uso;
- Ore e giorni di utilizzazione;
- Modalità e onere per vigilanza, custodia e pulizia dei locali dati in concessione d'uso;
- Tipologia, onere e massimali delle coperture assicurative eventualmente necessarie;
- Impegno del concessionario per il rispetto delle norme fiscali;
- Impegno del concessionario per il tempestivo ripristino di eventuali danni arrecati alle strutture e alle attrezzature utilizzate;
- Assunzione, da parte del concessionario di ogni responsabilità civile, per danni a persone o a cose, derivante dall'uso dei locali e dalle attrezzature scolastiche.
- Ogni altro onere, limite o vincolo ritenuto necessario dall'Ente locale competente.
- L'avvenuto pagamento di un "quantum" economico stabilito in Euro 3,50 per ogni ora di utilizzo da corrispondere al Comune come partecipazione alle spese per le utenze dei locali scolastici.

Art. 6

La concessione in uso dei locali scolastici sarà consentita dietro pagamento trimestrale anticipato della tariffa d'uso in rapporto ai tempi di utilizzo, tramite versamento sul C.C.P. dell'Ente.

Art. 7

REVOCHE

L'Amministrazione Comunale nell'ambito delle proprie competenze, ha facoltà di revocare, sospendere temporaneamente o modificare gli orari ed i turni di assegnazione, nel caso in cui si rendesse necessario per lo svolgimento di manifestazioni di particolare rilievo, o per cause di forza maggiore, per esigenze di ordine tecnico e di manutenzione dei locali.

Ai Concessionari è fatto obbligo di assumersi ogni responsabilità, esonerando l'Amministrazione Comunale, per qualsiasi fatto avvenuto nei locali e nelle palestre, prima, durante e dopo la presenza di persone riconducibili all'attività svolta dal Concessionario e per danni a persone o cose, in dipendenza dell'uso dei locali nel periodo di utilizzo.

L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione, in tutto o in parte, per motivi di pubblico interesse, senza che il Concessionario possa eccepire o pretendere qualcosa a qualsiasi titolo.

Art.8

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Le Società, le Associazioni e i Gruppi Sportivi affiliati alle varie Federazioni e agli Enti di Promozione Sportiva si assumono ogni responsabilità per danni propri o a terzi durante lo svolgimento delle attività all'interno dei locali e palestre scolastiche comunali in concessione d'uso. I concessionari si assumono inoltre, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature. I locali e le palestre sono sottoposti a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione, a discrezione da parte degli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale, che esercitano anche funzioni di controllo per la salvaguardia delle finalità pubbliche legate all'utilizzo dei locali. Il Comune ha ampia facoltà di provvedere, nel modo che ritiene più adeguato, alla vigilanza sull'uso dei locali scolastici e delle attrezzature da parte del Concessionario. I Concessionari sono tenuti a fornire agli incaricati comunali alla vigilanza e al controllo la maggiore collaborazione, fornendo tutti i chiarimenti necessari ed esibendo la richiesta documentazione. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di diritti che possano competere al Comune, i Concessionari devono immediatamente uniformarsi alle decisioni dell'incaricato comunale alla vigilanza e al controllo.

Art. 9

I concessionari si intendono obbligati ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali e delle palestre, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc., in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi.

I concessionari sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione, impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone. In caso di mancata segnalazione sarà ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo concessionario che ha utilizzato i locali.

Art.10

I concessionari dovranno rifondere all'Amministrazione Comunale tutti i danni provocati ai locali, alle palestre e alle attrezzature, nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale, in dipendenza dall'uso dell'impianto durante la concessione in uso, a tal uopo il concessionario dovrà presentare apposita Polizza fideiussoria a favore del Comune di Mugnano di Napoli a copertura di eventuali danni subiti dai locali. L'Ufficio Tecnico comunale determinerà il valore del locale concesso e la polizza fideiussoria dovrà coprire, in proporzione alle ore di utilizzo, tale valore. A tale scopo, all'atto della concessione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società apposita dichiarazione di responsabilità, con l'impegno di rifondere gli eventuali danni provocati dal non corretto uso dei locali e delle palestre.

Art. 11

I concessionari si impegnano ad utilizzare i locali e le palestre in modo diretto ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata accordata la concessione. Pertanto, per nessun motivo e in nessuna forma, i concessionari potranno consentire l'uso, anche parziale e/o gratuito, degli impianti a terzi, senza previo accordo con l'Ufficio Comunale competente, pena l'immediata decadenza della concessione.

Art. 12

Nelle palestre e nei locali scolastici comunali è vietata la pubblicità con qualsiasi mezzo, se non preventivamente autorizzata e su spazi appositamente indicati dai competenti uffici comunali. In ogni caso i cartelloni pubblicitari non dovranno essere installati in zone accessibili al pubblico, dovranno essere di materiale non contundente, non infiammabile e tali da non poter essere divelti e utilizzati come armi improprie.

Art. 13

NORME FINALI

L'Amministrazione Comunale, non risponde di eventuali ammanchi, o furti, che dovessero essere lamentati dagli utenti dei locali e dei danni che dovessero derivare agli utenti o a terzi nello svolgimento delle attività sportive.

Art. 14

Le norme del presente regolamento si intendono inserite immediatamente in tutte le concessioni in corso, a far data dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.